

## Scuola e famiglia nella Costituzione italiana

### 1. Diritti e formazioni sociali della Persona.

La nostra Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili della “Persona” e come singolo e come partecipa alle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità, art. 2 della Costituzione: *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”*.

L’impegno costituzionale della Repubblica di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’Uomo nelle formazioni sociali è assunto non tanto dallo Stato “apparato” ma dallo Stato “istituzionale” comprensivo, oltre che da tutti i minori corpi sociali, anche di tutti gli ordinamenti particolari e ad essi sovraordinato. Il problema che si pone in tal senso è quello di stabilire se le formazioni sociali in cui si svolge la personalità della Persona debbano inserire nel loro ordinamento interno norme di riconoscimento e di garanzia dei diritti inviolabili e se nell’ipotesi negativa, la singola Persona possa egualmente invocare la tutela delle sue situazioni soggettive lese dal potere privato e non dall’apparato autoritario dello Stato, in quanto la sfera di autonomia delle formazioni sociali è autonomia dallo Stato, e sulla base di quali norme. Si preclude che ogni formazione sociale è libera di darsi un proprio ordinamento interno in cui i diritti inviolabili possono essere riconosciuti o non esserlo, garantiti o non garantiti. Il problema pertanto è di esaminare se l’ordinamento statale possa riconoscere gli strumenti di garanzia dei diritti inviolabili dei singoli in quanto componenti di una formazione sociale. In questo senso il problema diventa di valutazioni e scelte politiche poiché trascende l’ambito della formazione sociale, investendo il rapporto fra la partecipazione del singolo alla stessa e l’interesse generale in quanto il pieno sviluppo della persona umana non sia fine a se stesso ma contribuisce alla realizzazione dei Valori che la Costituzione pone a fondamento dell’intera comunità Nazionale.

### 2. Le formazioni sociali a rilevanza costituzionale.

Dopo la premessa di cui sopra, è giusto ricorrere ad esplicitare le formazioni sociali a rilevanza costituzionale, che sono: le confessioni religiose, la famiglia, la scuola, la comunità del lavoro, i partiti politici, le regioni, le province, i comuni e le minoranze linguistiche (1). Di esse tratteremo e svilupperemo particolarmente soltanto della Famiglia e della Scuola unitamente ai valori costituzionali di libertà ed eguaglianza, richiesti all’interno delle stesse formazioni sociali. Ne deriva che i diritti fondamentali di libertà ed eguaglianza formale dovrebbero essere riconosciuti e garantiti ai singoli all’interno delle formazioni sociali in trattazione. A tal fine, la Costituzione dispone direttamente che il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare (art. 29, comma II); che la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole dove *“la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”* (art. 33, comma II); *“enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”* (art. 33, comma III); *“la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”* (art. 33, comma IV).

\* Docente presso il Liceo Artistico di Bologna

Come si evince la Costituzione ha dunque posto dei limiti all'autonomia delle formazioni sociali considerate, nel senso che impone loro il rispetto del principio di "democraticità", tessuto connettivo delle libertà fondamentali, e del principio di uguaglianza oltre che dell'ordinamento giuridico statale (2).

### **3. Azionabilità dei diritti inviolabili e formazioni sociali.**

In questo quadro generale ci sarebbe da chiedere se i "singoli" abbiano a disposizione strumenti giuridici per far valere i loro "diritti inviolabili" nei confronti del potere sia pubblico che privato, ad esempio: un figlio minorenne invocare il diritto alla libertà ed alla segretezza della corrispondenza nei confronti dei genitori; uno dei coniugi invocare il principio di eguaglianza morale rispetto all'altro; il docente di una scuola pubblica o privata, la libertà di insegnamento? Se questo fosse possibile a chi dovrebbero ricorrere i singoli i cui diritti siano stati violati se non al potere istituzionalmente preposto alla tutela dei diritti soggettivi, vale a dire all'autorità giudiziaria ordinaria, confortato in ciò dal disposto dell'art. 24 della Costituzione: "*Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari*"; a norma del quale "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. In sostanza il singolo dovrebbe invocare la protezione dell'apparato autoritario dello Stato, l'intervento del giudice nelle formazioni sociali. (3)

Comunque le libertà individuali possono essere minacciate non soltanto all'interno della formazione sociale alla quale i singoli appartengono, ma anche quando l'individuo è terzo rispetto alle medesime. (4) Pertanto la protezione dei diritti dei terzi sono garantiti dall'intervento dell'ordinamento giuridico generale per salvaguardare la libertà del terzo contro le sopraffazioni delle formazioni sociali, fino alla eliminazione di alcune immunità proprie dell'amministrazione pubblica o della burocrazia, alla piena affermazione, ad opera del legislatore, dei principi di libertà, di eguaglianza e di imparzialità, e soprattutto alla politicizzazione delle formazioni sociali in generale.

### **4. Costituzione italiana e formazioni sociali.**

La Costituzione italiana, nata dal travaglio del secondo conflitto mondiale e con la "ricostruzione" della società politica, dà ampio spazio alle formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'uomo.

Il superamento del modello politico liberale, chiuso, nel dualismo Stato - individuo, per un modello a sistema aperto di collegamenti, dove proprio le formazioni sociali coprono un ruolo idoneo come condizione necessaria alla realizzazione della partecipazione attiva all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, comma II della Costituzione).

Il ruolo di intermediazione delle formazioni sociali fra apparato e cittadino, prima di essere un "fatto" costituzionalmente rilevante, assume il più profondo significato di un "valore" e di un "metodo" nuovo di concepire ed esercitare la sovranità, rivolta ad un ordinamento che vuole essere autenticamente democratico. Attraverso la Costituzione italiana, il nostro ordinamento si caratterizza proprio come pluralismo sociale, pertanto è necessario vedere ed analizzare le principali formazioni sociali come la "Famiglia e la Scuola".

#### **4.1 La Famiglia.**

La primigenia formazione sociale in cui si svolge la personalità della "persona" è indubbiamente la famiglia. Nella Carta Costituzionale rinveniamo specificamente tre articoli (29, 30 e 31) relativi alla famiglia, inoltre il Costituente ha profuso il suo interesse e l'attenzione anche in altre norme e leggi istituzionali. Nell'affermazione costituzionale "*la Repubblica riconosce*" (e non

costituisce) la Famiglia come “*società naturale*”, è l’idea di famiglia che viene costituzionalmente riconosciuta come essenziale, non il modello storicamente contingente di famiglia. In sintesi, l’idea è il riconoscimento costituzionale di una “*societas naturalis*”. Nel 1975 con la c.d. “*riforma del diritto di famiglia*” in gran parte è stata data attuazione alle indicazioni costituzionali. Fondamentale della famiglia è il matrimonio, come ordine morale e materiale insieme, anche se in questi ultimi anni vanno sempre di più diffondendosi le situazioni giuridiche ed i rapporti fondanti sulla convivenza *more uxorio*, la c.d. famiglia di fatto, vedi alcune sentenze (n° 404 del 1988 e 559 del 1989) della Corte costituzionale.

Il vincolo creativo della società naturale – famiglia ha carattere legale ed esso è pertanto costituzionalmente rilevante nei limiti in cui sia legittimamente costituito (c.d. matrimonio civile), accompagnato o no di riconoscimento religioso. Inoltre l’art. 29, comma II della Costituzione, il matrimonio “*è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare*”. In tal senso l’esigenza primaria *dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi* è finalizzata a tutelare l’unità della famiglia.

La “*eguaglianza morale*” mira in primo luogo a proteggere la pari dignità personale dei coniugi e pertanto ad evitare i tentativi di umiliazione e spersonalizzazione di un coniuge da parte dell’altro, in particolare come è stato riscontrato, a carico della donna. La Costituzione, se da un lato si preoccupa della condizione familiare della donna, certamente non trascura quella dei figli: spetta ad entrambi i genitori il diritto – dovere di “*mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio*” (art. 30, comma I). Si tratta di un diritto – dovere, sanzionabile penalmente e civilmente per il caso di inadempienza, assegnando alla legge di provvedere “*nei casi di incapacità dei genitori ..... a che siano assolti i loro compiti*” (art. 30, comma II). I genitori dal canto loro, pur vincolati all’assolvimento di questi doveri, sono al tempo stesso liberi circa le modalità e i tipi di istruzione ed educazione, ma non possono venire meno all’impegno, quanto all’istruzione, di assicurare ai figli la frequenza alla scuola dell’obbligo.

L’educazione dei figli è compito delicato e gravoso nello stesso tempo, in quanto per il loro soddisfacente assolvimento si richiedono molteplici qualità morali e spirituali. Tale opera è di rilevanza sociale, essendo l’educazione familiare presupposto necessario della complessiva educazione civica, che è fonte inesauribile di progresso morale e materiale dello Stato. Inoltre, bisogna sottolineare che l’educazione e l’istruzione dei figli devono procedere secondo le naturali inclinazioni di questi ultimi, in modo che essi possano, soprattutto in famiglia, ma anche nella società, esplicare in pieno la “*propria personalità*” e non vedere le proprie capacità intellettuali e spirituali dall’incomprensioni dei genitori.

L’impegno della Repubblica è di agevolare “*con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose*” (art. 31, comma I) e di proteggere “*la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*” (art. 31 comma II), in modo che sia assicurato alla famiglia “*una assistenza libera e dignitosa*” (art. 36, comma I) (5).

#### **4.2. La Scuola.**

Direttamente collegata alla famiglia è la formazione sociale “*Scuola*” (art. 33 e 34 della Costituzione). Il processo ideale e cronologico di formazione intellettuale e spirituale del cittadino, si svolge naturalmente, nelle sue fasi iniziali dalla famiglia alla scuola. In particolare la scuola assolve il compito di preparare culturalmente l’individuo, in modo che egli possa, superato lo stadio scolare, inserirsi con una idonea preparazione di base nel mondo del lavoro (6).

La necessità dell’intermediazione fra famiglia e mondo del lavoro, in quanto strumento di elevazione spirituale dell’uomo, di progresso civile, di benefici effetti di natura economica, derivante da lavoratori culturalmente preparati, si inserisce la funzione sociale della Scuola. Il rinveni-

mento della *ratio* della rilevanza costituzionale della formazione comunitaria, secondo la quale *“l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”* (art. 33, comma II). Il grado minimo d’istruzione è socialmente necessario e assolutamente inderogabile, pertanto la frequenza alla c.d. scuola dell’obbligo, costituisce un diritto – dovere civico. La Costituzione, però, prevede anche le condizioni per superare questo primo risultato minimo, assicurando ai *“capaci e meritevoli il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”*... *“anche se privi di mezzi”* (art. 34, comma II e IV). In quanto *“la scuola è aperta a tutti”* (art. 34, comma I) e *“ai capaci e meritevoli”*... *“privi di mezzi”*... non costituisce discriminazione fra i cittadini né, violazione del principio di eguaglianza, poiché la *ratio* dell’art. 34, comma III, stabilisce l’esigenza di intervenire a favore di quelle categorie di cittadini di fatto *“diseguali”* per ripristinare fra essi le condizioni di sostanziale parità. Solo dopo oltre 45 anni con la legge 2 dicembre 1991, n. 390 è stata data attuazione l’art. 34 della Costituzione, prevedendo interventi dello Stato, per quanto concerne l’indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi Universitari; delle regioni di garantire l’accesso ai servizi ed alle provvidenze economiche, di assegnare le borse di studio e di intervenire in materia di orientamento al lavoro e di assistenza sanitaria; alle Università di concedere l’esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi, di promuovere corsi per gli studenti lavoratori, oltre che attività culturali, sportive e ricreative ed interscambi di studenti con l’estero.

La Costituzione, ha prefigurato anche, un sistema *“pluralistico”* della scuola, dove non sia mortificata la personalità dello scolaro con un unico tipo o modello pedagogico, impedendo a tale riguardo il monopolio statale nel campo dell’istruzione (7). *“Enti e privati”*, infatti *“hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo stato”* (art. 33, comma III). Tale norma dal canto proprio, determina l’esclusione di pubblici finanziamenti a favore delle scuole private costituendo ancora oggi, interpretazione dottrinale e discordanti pareri tra le forze politiche. Da una parte può valere a scoraggiare il pluralismo scolastico, dall’altra parte si giustifica con l’esigenza di salvaguardare la libertà di insegnamento (art. 33, comma I). Tale sistema complessivo è stato voluto anche, come *“pluralistico”* per tener conto del ruolo dominante che le scuole cattoliche hanno ricoperto e ricoprono nell’ambito delle varie istituzioni educative private. Le scuole private infine, che vengano parificate a quelle statali devono ai sensi del IV comma dell’art. 33: *“assicurare un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”* (8). Il pluralismo viene, inoltre, costituzionalmente favorito con l’attribuzione alle istituzioni di alta cultura, alle Università ed alle Accademie del diritto *“di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”* (art. 33, ultimo comma). Delle riforme della scuola saranno trattate ampiamente nei capitoli appositamente strutturati nell’ambito della tesi.

#### **4.5. La “Famiglia” nel corso dei lavori della Costituente.**

Delineare, descrivere e ricostruire il senso del dibattito sulla *“Famiglia”*, nel corso dei lavori dell’Assemblea Costituente, può in queste sede far capire quanto sia stato importante questo *“istituto”*; costituendo uno dei maggiori nodi della storia costituzionale della repubblica: la rete dei cosiddetti *“compromessi costituzionali”*, caratterizzati dalle divisioni ideologiche e dalla storiografia socio-culturale dell’Italia. L’interesse della ricerca del dibattito sulla Famiglia all’Assemblea Costituente, vuole essere una semplice premessa alla ricostruzione complessiva ai fini del rapporto Scuola-Famiglia e per la vicenda che ancora oggi anima il dibattito culturale del Paese e dell’Italia repubblicana. Questa premessa, stimola ancor di più l’approfondimento, se si pensa che *“l’inattuazione”* delle disposizioni contenute nell’art. 29 e seguenti della Costituzione, sono state per lungo tempo *“disinteresse”* del legislatore, e per fortuna, pur nelle limitate possibilità di intervento, oggetto di molte attenzioni della Corte Costituzionale nell’ambito delle politiche di costruzione e razionalizzazione dello stato sociale di diritti in questi ultimi sessant’anni della Repubblica.

##### **4.5.1. La posizione della Democrazia Cristiana.**

Utilizzando l'interpretazione di L. Elia, in "La Commissione dei 75", il metodo di lavoro stabilito all'Assemblea Costituente, furono la prima e terza Sottocommissione ad occuparsi dei problemi della "Famiglia". Inizia la terza Sottocommissione, il 13 settembre, con "i diritti e doveri economico – sociali" per l'assistenza alla Famiglia (9), relatrice Angelina Merlin, socialista, correlatrice Maria Federici, democristiana e Teresa Noce, comunista. Tre esponenti di rilievo delle tre grandi forze politiche dell'arco costituzionale, ma anche della resistenza, ponendo al centro dei problemi e degli equilibri complessi, non solo delle forze politiche in campo, ma anche il rapporto tra Famiglia e Società intorno al riconoscimento della natura sociale e pubblica della protezione dell'infanzia, della tutela reale e concreta delle funzioni della famiglia. C'è da rilevare, come il problema sia stato affidato alle maggiori esponenti dei rispettivi movimenti femminili di area, caratterizzato dai nuovi valori di democrazia dei partiti di massa, rispetto ai vecchi esponenti politici liberali, che ostentavano un sostanziale disinteresse per i problemi della famiglia e della condizione femminile.

Ci fu subito un accordo fra le tre relatrici sulla questione della "maternità e dell'infanzia", il 17 di settembre; mentre il 19 settembre del 1946, in concreto dopo tre sedute della sottocommissione, furono approvati i due articoli sulla "protezione della famiglia": *"la Repubblica assicura alla Famiglia le condizioni economiche necessarie per la sua difesa e il suo sviluppo. Qualora la famiglia si trovi nella impossibilità di educare i figli, è compito dello Stato di provvedervi. Tale educazione si deve compiere nel rispetto della libertà dei cittadini"*.

Nell'ambito dei lavori delle due sottocommissioni, ci fu l'impegno di una organica impostazione della politica familiare, ma non compiutamente articolato e svolto, in quanto passò l'indirizzo di non entrare in particolari e rinviando agli ambiti specifici di leggi ordinarie, sostenuto soprattutto dagli esponenti liberali e moderati dei vari schieramenti. Il lavoro della terza sottocommissione si è espressa sui profili di carattere generale, inserendo la famiglia nei *"principi fondamentali"*, si sottolinea che Maria Federici, relatrice democristiana della prima sottocommissione, nella seduta del 18 settembre, aveva ricordato e citato che la Costituzione francese del 1848, riconosceva la Famiglia come base della Repubblica.

La discussione sulla famiglia si apre il 30 ottobre con i relatori Mario Corsanego, DC e Nilde Iotti, PCI, con diverse sedute per concludersi il 14 Novembre. La discussione fu articolata su quattro fondamentali punti: a) la questione della definizione della famiglia, b) la determinazione dell'uguaglianza dei coniugi, c) lo status delle famiglie illegittime, d) l'indissolubilità del matrimonio. Mario Corsanego sostenne con forza la necessità di inserire nel testo della costituzione una definizione precisa della "Famiglia", proponendo la seguente formula: *"Lo stato riconosce la famiglia come l'unità naturale e fondamentale della società"*.

Ad opporsi fermamente fu Lelio Basso (P.S.I.), che non riuscì ad identificare il contenuto giuridico della definizione proposta e temendo di trovarsi di fronte ad articoli definitivi contro i quali si era pronunciata una condanna. Furono La Pira e Dossetti ad approfondire il concetto esposto. La Pira, sostenne la necessità di una *"concezione organica della Famiglia"*, la sua costituzione e i diritti ad essa connessi avrebbe dovuto discendere il criterio della *"indissolubilità del vincolo, in quanto è una collettività organica in cui ciascun membro avrebbe avuto un suo statuto...."*.

Dossetti, davanti alle critiche di Cevolotto su La Pira, e alle *"norme positive a tutela della Famiglia"*, affermava decisamente che per la Democrazia Cristiana quello che si stava dibattendo era il problema fondamentale di tutta la Costituzione. Dossetti inoltre, sottolineava che il problema che si stava dibattendo, aveva la stessa importanza di quello *"affrontato all'inizio dei lavori, dei diritti fondamentali della persona e della tutela assoluta ed incondizionata della sicurezza della vita umana"*; mentre dal punto di vista della Democrazia Cristiana, Dossetti precisava, *"come esiste una priorità dei diritti essenziali della persona alla vita ed alla libertà rispetto a qualunque legge positiva, tale che nessuna legge positiva potrebbe legittimare un'offesa alla sicurezza della persona stes-*

sa, così esistono dei diritti primordiali e fondamentali della famiglia, del tutto pari a quelli della persona, intangibili ed anteriori a qualunque riconoscimento della legge positiva”(10).

L. Basso obiettava di essere contrario ad ogni affermazione di carattere ideologico, in quanto gli articoli della Costituzione avrebbero dovuto essere l’espressione di norme giuridiche. In quella circostanza sia Dossetti quanto Moro, ritennero di sottolineare che i “democristiani non dissimulavano che alla base di questa tesi sta un’impostazione ideologica che non poteva essere condivisa da tutti”. Questo quanto avvenne nella prima seduta della Sottocommissione dedicata ai temi della Famiglia, con il rinvio ad un piccolo comitato, composta dai due relatori e da Togliatti e Moro, la stesura degli articoli.

#### 4.5.2. *La posizione del Partito Comunista Italiano.*

Importante sottolineare il ruolo, non solo dei membri cattolici, quanto di quelli “comunisti” nella Costituente; quest’ultimi furono accusati di voler distruggere la Famiglia, mentre il Partito cercava di rispondere con i fatti a tali accuse con il movimento per la salvezza dell’infanzia ed a iniziative di solidarietà, ad esempio di fare ospitare bambini indigenti delle zone duramente colpite dalla guerra, presso famiglie di militanti comunisti in aree geografiche relativamente più fortunate. (11)

Per il segretario comunista Togliatti, l’Assemblea Costituente rappresentava la sede autorevole per presentare la reale linea politica del Partito sul tema della Famiglia. Già alla conferenza delle Donne comuniste del 2-5 giugno 1945 a Roma, denunciava le condizioni di inferiorità della “donna in famiglia e in particolare nella società.

Togliatti in quella occasione, aveva sottolineato il fatto che la donna italiana non aveva mai goduto di pieni diritti civili e politici, né tantomeno era stata ammessa a partecipare a una attività produttiva e costruttiva” (12). Togliatti avvertiva sensibilmente queste condizioni, provocate soprattutto tanto dal ventennio fascista quanto dalla guerra, pertanto auspicava un “risanamento” previo un accordo e una forte alleanza con il mondo cattolico per una comune battaglia.

Nel corso del dibattito congressuale, Togliatti aveva duramente criticato le “compagne” che avevano accusato la religione e le organizzazioni femminili cattoliche di essere elementi frenanti dell’emancipazione femminile, dichiarando: “*I sentimenti religiosi delle donne non sono in contrasto con quello che noi riteniamo debba essere fatto oggi per rinnovare la società italiana, anzi, possono essere di aiuto per comprendere meglio e meglio diffondere quello spirito di giustizia, di fraternità e di solidarietà che le donne comuniste vogliono far trionfare nella vita politica del nostro paese*” (13). Tale unità di azione e di intenti fra donne cattoliche e donne comuniste, con l’aggregazione di altri movimenti politici, avrebbe permesso di rivendicare con successo i diritti economici, politici e sociali, fino ad allora negati, per la piena parità con gli uomini. Per Togliatti, “...i danni materiali, lo sconvolgimento del tessuto morale del Paese, il dilagare della prostituzione, i bambini che avevano perduto i loro genitori, e le tante sofferenze che la guerra aveva creato, era importante rafforzare l’unità della famiglia”.

Pertanto il “divorzio”, che in quel momento avrebbe costituito un pericolo per l’unità familiare e per la ricostruzione morale del Paese, anzi per il segretario comunista la “casa” e la “famiglia” costituivano il “luogo” privilegiato dell’impegno politico femminile: “*un partito veramente popolare è quello che riesce a stabilire dei collegamenti propri con tutti i luoghi dove il popolo è riunito e attivo (.....), ma il popolo si trova prima di tutto in casa, dove sono le donne che danno l’impronta alla vita familiare*”(14). Con queste premesse, riguardo all’istituto familiare, Togliatti ignorava volutamente la spregiudicatezza del “Manifesto comunista” di Marx ed Engels, dove giustiziavano la famiglia borghese e mettendo in discussione il concetto stesso di famiglia.

Inoltre egli guardava all'esempio di Stalin, dove aveva intrapreso, alla testa dell'URSS, una vera e propria restaurazione dei tradizionali valori e ruoli familiari. Tale modello staliniano, costituiva uno dei pilastri principali del stato sovietico, dove la famiglia avrebbe contribuito alla stabilità sociale dell'unione, perciò la sua solidità doveva essere consolidata e tutelata.

Tale impianto teorico della famiglia staliniana, può avere origine negli studi del pedagogista sovietico "Anton Makarenko". A suo parere la famiglia doveva strutturarsi e funzionare come un "piccolo collettivo", dove i rapporti fra i familiari dovevano essere caratterizzati da un proficuo spirito democratico a garanzia del rispetto dei diritti di ogni membro della famiglia e assicurando la parità giuridica e sociale fra i coniugi. L'autorità e la direzione del collettivo domestico era dei genitori, ma non esauriva la sua funzione nella semplice gestione della vita familiare in quanto doveva collegarsi con l'omnicomprensivo "Collettivo-Stato", come fra due cerchi concentrici: Famiglia e Stato, che avrebbero dovuto integrarsi reciprocamente. Fratture di tipo divorziste, all'interno del collettivo familiare venivano ostacolati e i coniugi venivano invitati a risolvere sempre e comunque i loro dissapori personali per non provocare fratture insanabili e nello stesso tempo ad indebolire l'organismo statale.

Dirigenti statali del P.C.I. in esilio a Mosca furono influenzati da questo modello, contrariamente a quanto stava avvenendo nella cultura femminile dei movimenti di sinistra in Italia. Furono testimoni Rita Montagnana, moglie dello stesso Togliatti, che appena rientrata in Italia aveva scritto un piccolo opuscolo dove offriva un efficace saggio della moralità comunista con tanto di condanna delle teorie del libero amore e di pronunciamento anti-divorzista: "...se le donne oggi sono contro il divorzio, ciò dimostra la loro intelligenza e sensibilità politica" (15). Il P.C.I. ed il suo segretario, facendo proprio il modello sovietico staliniano di famiglia, dimostrava di condividere una parte di quei valori tradizionali, incontrando favorevoli consensi del mondo cattolico e dell'opinione pubblica, fino ad avere la massima fiducia, nell'ambito della Costituente, degli esponenti di spicco dei politici di area cattolica e a dispetto della propaganda anti-comunista, a difesa dell'istituto familiare (16).

#### 4.5.3. Il lavoro delle Commissioni.

Tornando alla discussione e al dibattito delle Commissioni della Costituente, mentre nella terza Commissione, di fronte alla necessità ed all'urgenza di misure concrete di tutela della famiglia, non sono state formulate obiezioni, se non qualche osservazione, si è realizzato un ampio accordo di principio, nella Prima, sono emerse diverse divergenze di impostazione.

La prima fu quella pronunciata da Dossetti e dai commissari democristiani, relativa ad un "ordinamento pluralistico" e non necessariamente "giusnaturalistico". Altre divergenze, di carattere politico, emerse nel corso dei lavori della commissione, furono "l'indissolubilità del matrimonio" e lo "status dei figli nati fuori dal matrimonio", espresse e sostenute dai democristiani e appoggiate dalle forze politiche moderate.

Mantenendo l'iniziativa propositiva, i costituenti democristiani, non riuscirono ad affermare fino in fondo ed in modo organico le proprie posizioni, infatti sul primo punto veniva liquidato dal segretario del P.C.I. Togliatti con la seguente dichiarazione: "*Riguardo all'indissolubilità del matrimonio, consideriamo inopportuna porla in discussione, soprattutto per le considerazioni già svolte circa la necessità di rafforzamento dell'istituto familiare; ma saremo contrari a inserire nella Costituzione stessa il principio della indissolubilità, considerandolo tema della legislazione civile*"; mentre sul secondo, non esistevano posizioni contrastanti forti, per i democristiani vi era una certa moderazione nel considerare la condizione giuridica dei figli illegittimi e anche nell'affermare l'assoluta parità giuridica fra i coniugi; i comunisti, invece, non gradivano la definizione di famiglia data da Corsanego "unità naturale", in quanto assumeva una posizione troppo ideologica e quindi sconveniente per un testo costituzionale.

Per G. La Pira, l'introduzione nella Costituzione di norme che dichiaravano (indissolubile) il vincolo matrimoniale sarebbe servito a limitare la volontà del legislatore, pertanto la Costituzione doveva divenire un efficace baluardo ad ogni tentativo futuro di introdurre il divorzio in Italia. Togliatti alla posizione di La Pira, individuando la discussione come un vicolo cieco, al fondo del quale c'era solo lo scontro frontale, invitando i colleghi democristiani "al senso di responsabilità" ed evitare una eventuale scissione tra i membri della sottocommissione. Togliatti, assicurando i colleghi democristiani, suggerì di sancire il principio dell'indissolubilità del matrimonio nel codice civile, e di non ritenere opportuno di sollevare il problema del divorzio e di formulare nell'articolo definitivo il concetto di "solidità della famiglia", pregando di non inserire nella costituzione il principio dell'indissolubilità del matrimonio (17).

Dossetti, alla dichiarazione di Togliatti, sostenne: *"poiché le diverse ideologie non riescono a confluire inevitabilmente si dovrà arrivare al risultato che una di esse dovrà essere sacrificata"* (18). L'estenuante dibattito controverso, sull'indissolubilità del matrimonio, la stessa dichiarazione di Dossetti e l'intransigenza dei membri D.C. della sottocommissione, ad inserire nella Costituzione norme degne di uno Stato confessionale, portarono ad una ambigua posizione del P.C.I.

Infatti, il timore di Togliatti era quello di essere accusati di favorire il "divorzio", preoccupazione sensata, in quanto per il segretario del P.C.I., si sarebbe vanificato la manovra di avvicinamento verso le masse cattoliche che il "partito nuovo" stava svolgendo in nome della "Democrazia progressiva", accusa che doveva essere in quel momento evitata e dove all'atto del voto di commissione fece la seguente dichiarazione all'articolo di La Pira-Corsanego: *"come appartenente al Partito comunista ritiene di dover prendere una netta posizione, in modo che nessuno, basandosi su un voto non chiaro possa affermare che egli ha votato a favore dell'introduzione dell'istituto del divorzio"*(19).

Nel corso della seduta del 7 novembre, l'articolo di La Pira-Corsanego, passò con nove voti favorevoli, due contrari e tre astenuti, con le dichiarazioni di voto contrario di Cevolotto (P.D.L.) e Basso (P.S..I), con Mancini (P.S.I.) senza partecipare al voto, mentre Lucifero (P.L.I.) nel votare favorevole alla soluzione presentata, nella sua dichiarazione di voto, inserisce un ulteriore motivo politico, affermando che *"mentre l'On. Dossetti ha dichiarato che il principio dell'indissolubilità del matrimonio non era per ragioni dogmatiche, ma per ragioni obiettive, dichiara che voterà a favore di questa formula nella sua qualità di cattolico, perché obbedisce all'imperativo di una religione che egli professa e alla quale crede...ed è sicuro di interpretare il preciso mandato affidatogli dagli elettori...di destra e quindi conservatori, i quali desiderano che questa disposizione che riguarda l'indissolubilità del matrimonio venga fissata nella Costituzione"*(20). La discussione sulla Famiglia, compreso il concetto di indissolubilità del matrimonio, si concludeva con una sostanziale vittoria della D.C e dei conservatori. In tal senso, l'astensione di Togliatti, metteva in imbarazzo e in difficoltà il P.C.I. nell'affrontare tale questione; atteggiamento che avrebbe costituito una incognita in vista della discussione degli articoli in seduta plenaria. (21)

Si portano a conoscenza le proposte e gli articoli, come dai lavori della I Sottocommissione:

<b>Articoli proposti dall'On. N. Iotti (P.C.I.) nella I sottocommissione</b>	<b>Articoli proposti dall'On. Corsanego (D.C.) Nella I sottocommissione</b>
<p style="text-align: center;">(Art.....)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo Stato riconosce e tutela la famiglia, quale fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e della Nazione.</li> <li>• Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ad ogni cittadino la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l'andamento degli oneri fami-</li> </ul>	<p style="text-align: center;">( Art . 1 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo Stato riconosce la famiglia come la unità naturale e fondamentale della società, con i suoi diritti originari inalienabili e imprescrittibili concernenti, la sua finalità e la sua difesa.</li> </ul> <p style="text-align: center;">( Art . 2 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo Stato riconosce il diritto della famiglia</li> </ul>



<p>liari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose.</p> <p style="text-align: center;"><b>( Art ..... )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza giuridica dei coniugi. Ambedue i coniugi hanno eguale diritto e dovere di alimentare, educare e istruire la prole e lo Stato vigilerà sull'adempimento di tale dovere.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>( Art ..... )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai figli illegittimi sono garantite dalla legge le stesse condizioni giuridiche di quelli legittimi.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>( Art ..... )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo Stato provvederà alla protezione morale e materiale della maternità, dell'infanzia e della gioventù e istituirà gli organismi necessari a tale scopo.</li> </ul>	<p>alla sua unità, garantendo l'indissolubilità del matrimonio, l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, e regolando l'esercizio della patria potestà.</p> <p style="text-align: center;"><b>( Art . 3 )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'educazione morale, intellettuale, fisica, sociale, è un diritto della famiglia. Lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra l'adempimento di tale compito.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>( Art . 4 )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo Stato provvede a un'adeguata protezione morale e materiale della maternità e dell'infanzia istituendo gli organismi adeguati e detta le norme per la efficace protezione dei figli illegittimi.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>( Art . 5 )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ai meno abbienti la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l'adempimento degli oneri familiari soprattutto alle famiglie numerose.</li> </ul>
--	--

Fonte: L. CINATTI, Relazione al Convegno Internazionale: "Mutamenti della famiglia nei Paesi Occidentali", Bologna, 6/8 ottobre 1994

#### **Articoli proposti dall'On. N. Iotti nella I sottocommissione**

**( Art ..... )**

- Lo Stato riconosce e tutela la famiglia, quale fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e della Nazione.
- Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ad ogni cittadino la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l'andamento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose.

**( Art ..... )**

- Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza giuridica dei coniugi. Ambedue i coniugi hanno eguale diritto e dovere di alimentare, educare e istruire la prole e lo Stato vigilerà sull'adempimento di tale dovere.

**( Art ..... )**

- Ai figli illegittimi sono garantite dalla legge le stesse condizioni giuridiche di quelli legittimi.

**( Art ..... )**

- Lo Stato provvederà alla protezione morale e materiale della maternità, dell'infanzia e della gioventù e istituirà gli organismi necessari a tale scopo.

#### **Articoli proposti dall'On. Corsanego nella I sottocommissione**

**( Art . 1 )**

- Lo Stato riconosce la famiglia come la unità naturale e fondamentale della società, con i suoi diritti originari inalienabili e imprescrittibili concernenti, la sua finalità e la sua difesa.

**( Art . 2 )**

- Lo Stato riconosce il diritto della famiglia alla sua unità, garantendo l'indissolubilità del matrimonio, l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, e regolando l'esercizio della patria potestà.

**( Art . 3 )**

- L'educazione morale, intellettuale, fisica, sociale, è un diritto della famiglia. Lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra l'adempimento di tale compito.

**( Art . 4 )**

- Lo Stato provvede a un'adeguata protezione morale e materiale della maternità e dell'infanzia istituendo gli organismi adeguati e detta le norme per la efficace protezione dei figli illegittimi.

**( Art . 5 )**

- Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ai meno abbienti la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l'adempimento degli oneri familiari soprattutto alle famiglie numerose.

**Articoli approvati dalla I sottocommissione dell'Assemblea Costituente**

**( Art . 1 )**

- La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione ed insieme la saldezza morale e la prosperità della nazione.
- La Repubblica, con appropriate misure economiche, facilita ad ogni cittadino bisognoso la costituzione di una famiglia e l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto se si tratti di famiglie numerose.

**( Art . 2 )**

- Il matrimonio è basato sul principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole.
- La legge regola la loro condizione allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia.

**( Art . 3 )**

- E' dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di una loro provata incapacità morale o economica la Repubblica cura che siano adempiuti tali compiti.
- La legge detta le norme per l'efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio.
- La Repubblica provvede ad un'adeguata protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo ed istituendo gli organismi necessari a tale scopo (22).

*4.5.4. L'Assemblea della Commissione dei 75 membri.*

L'Assemblea plenaria della Commissione, con 75 membri, inizia i lavori il 15 Gennaio 1947, con tre articoli già approvati: il primo che riguarda la Famiglia in quanto tale; il secondo il

matrimonio; il terzo la prole; riferendo le numerose proposte di modifica sollevate in comitato di redazione, privo di accordi preventivi.

Sul primo articolo il dissenso verte sull'espressione "la famiglia è una società naturale"; Moro, sottolinea che la formula fu proposta da Togliatti e precisa che "*per chiarire meglio la portata di questo articolo, bisogna rifarsi ad altri articoli approvati dalla Sottocommissione, nei quali è stato sancito, come garanzia di una democraticità effettiva dello Stato, che questo ha appunto limiti costituiti dalla persona umana e dalle formazioni sociali alle quali la persona umana dà vita. Si tratta di una gradualità per cui si ascende man mano dalla persona umana fino allo Stato, passando attraverso quelle formazioni sociali intermedie che sono una realtà naturale ed etica di cui lo Stato deve tener conto*". Dossetti sottolineava che "*...bisogna scendere alle radici dello Stato e definire i diritti fondamentali della persona, non solo nei riguardi del singolo, ma anche della comunità sociale*".

Mentre Mancini cerca di raffinare l'analisi, affermando che "la famiglia non è più una società naturale. Se mai si potrebbe parlare di società storica". Cevolotto affermava che la formula avrebbe costituito una stonatura nella Costituzione e si era dichiarato di accettare la proposta Tupini: "*lo Stato riconosce i diritti naturali della famiglia*". Anche Terracini aveva condiviso questa formula. Alla fine furono respinte tutte le variazioni richieste e approvato la formula originale, con 35 voti favorevoli, 4 contrari e 15 astenuti.

Il punto politicamente più rilevante e duramente criticato è stato il secondo, relativo "all'indissolubilità del matrimonio", dove ancora Moro aveva illustrato le ragioni del sostegno dei democristiani. Moro, sostenne che: "il concetto non era una concezione religiosa o della dottrina cristiana, ma rappresentava anche una tradizione che è un fondamento essenziale della famiglia e della stabilità sociale che su questa è fondata". Terracini aveva proposto una mediazione che sostituiva l'indissolubilità del matrimonio con "*allo scopo di garantire la stabilità e l'unità della famiglia*". La proposta fu respinta di stretta misura con 28 voti contrari e 26 favorevoli. La commissione dei 75, nella mattina del 16 gennaio, con la mediazione di Togliatti liquidò la questione della condizione dei figli nati fuori dal matrimonio, quella definita dello stato sociale di diritto, il testo per la discussione in Aula (23).

#### 4.5.5. L'Assemblea Costituente.

Premesso che nel corso della discussione generale in Aula del 5 Marzo 1947, Tupini (D.C.) presentando i riferimenti alla famiglia e i contenuti che erano stati approvati in sede della I sottocommissione, ricordava come la famiglia era concepita "quale pilastro naturale della società" e come tale "riconosciuta e tutelata nella sua indissolubilità, nella sua saldezza e nella sua missione. L'uguaglianza e la parità dei coniugi si doveva intendere riconoscendo all'uomo lo status di primis inter pares, mentre i figli "nati da colpa, senza loro colpa", avrebbero dovuto avere trattamento ispirato a giustizia.

Nell'ambito della discussione generale si è evidenziato da più parti che il risultato raggiunto in sede di Commissione preparatoria abbia lasciato molte perplessità. Uno dei giudizi più pungenti fu espresso da Calamandrei, che definiva le disposizioni sulla famiglia "dei precetti morali mascherati da norme giuridiche".

Anche Orlando, illustrando il suo ordine del giorno aveva espresso una dura critica a ciò che era stato formulato, polemizzando con i democristiani e in particolare con Togliatti. Critica frontalmente il richiamo al diritto naturale e ad ogni "contaminazione filosofica"; riferendosi a Togliatti disse: "*...se l'acutissimo e solertissimo onorevole Togliatti ha consentito che si adotti un principio della scuola filosofica di diritto naturale in un testo costituzionale, in cambio di una qualche altra cosa, credo che egli abbia inteso concedere il fumo e riservarsi l'arrosto. ...resta inspiegabile come mai una Costituzione faccia professione di una fede filosofica*".

Ma per Orlando la questione cruciale era di natura giuridica, dove le disposizioni contenute nei tre articoli dedicati alla famiglia sarebbero infatti “eversivi” rispetto agli articoli del codice civile, in particolare a proposito dell’“eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”, con evidenti contraddizioni con l’articolo 144 del Codice civile. Tupini, replicando alle critiche, e al rinvio di tutte le disposizioni del titolo II e ai ricorsi preannunciati da Orlando, a nome della Commissione, esprime invece in positivo la consapevolezza di una apertura al futuro, terminando con la seguente dichiarazione: *“noi non siamo impegnati dalla legge presente, ma impegniamo la legge futura”*.

Un’altra replica altrettanto forte, all’intervento di Orlando, fu fatta da Mortati, sottolineando le due diverse concezioni di “Costituzione”: ... *“se l’argomentazione di Orlando, fosse accolta, porterebbe all’inammissibile conseguenza che, non la nuova Costituzione si impone alla precedente legislazione, ma questa a quella”*.(24)

Entrando nel merito della discussione, Mortati afferma, inoltre, che la stessa definizione della famiglia come società naturale riveste “carattere normativo”; con essa infatti, secondo Mortati, “si vuole assegnare all’istituto familiare una sua autonomia originaria, destinata a circoscrivere i poteri del futuro legislatore in ordine alla sua regolamentazione”.

Anche Iotti, aveva espresso lo stesso parere, censurando il fatto che entrando nelle sottigliezze argomentative di codice civile e legislazione ordinaria, si rischiava il pericolo di continuità nelle politiche assistenziali fasciste oltre che in quelle demografiche. Mentre l’intervento di Preti, aveva caratterizzato il dibattito, dell’approccio organico al tema della famiglia, come una sorte di richiamo confessionale e un tentativo di egemonia cattolica.

L’intervento di Preti, fu interpretato come il propugnatore della tesi “laica” contro quella cattolica, sottolineando che in quella sede “ciascuno dicesse ciò che pensava e che ciascuno votasse secondo la propria coscienza”. Tuttavia Preti, aveva afferrato un duro attacco alla posizione democristiana, sul concetto “pluralistica”, che per l’onorevole socialdemocratico, aveva lo scopo specifico di mirare in sostanza a contrapporre allo Stato altre formazioni sociali, con i relativi ordinamenti giuridici. Ancora continua Preti, “...identificano artificiosamente i pretesi diritti naturali della famiglia e le proprie tesi di parte, con l’arrogarsi il monopolio di interpreti dello spirito familiare, tendono a disconoscere allo stato il diritto di disciplinare normativamente una determinata sfera, onde serbarla ad un altro ordinamento”. In sostanza, come se lo Stato rinunciassero a riservarsi il diritto di regolare diversamente l’istituto matrimoniale, nel caso dovessero rivelarsi esigenze divorzistiche; in conclusione secondo Preti, *“la famiglia è il cavallo di Troia attraverso cui la Chiesa dà nuovamente l’assalto allo Stato”*.

La risposta ferma e determinata all’intervento di Preti, venne dallo stesso relatore Corsanego, che replicando il 22 Aprile, ribadisce che *“la famiglia è una istituzione”...siamo contro il concetto fascista: tutto per lo Stato, tutto nello Stato, nulla contro lo Stato, respingiamo la dottrina totalitaria la quale, considerando lo Stato unica fonte di diritto, vorrebbe che individui ed enti possedessero solo quel tanto di diritti che allo Stato, feudo del partito dominante, piacesse consentire. ...apparteniamo alla scuola moderna che riconosce la pluralità degli ordinamenti giuridici. Ma qualunque definizione l’Assemblea trovi da sostituire da questa formulazione dell’art. (...), afferma Corsanego, qualunque sia la definizione che si scolpirà nella nuova Carta costituzionale, ammonisca che la famiglia è una istituzione con norme originarie che lo Stato deve tutelare con la sua potestà legislativa”*.

Terminati gli interventi in Aula, il 23 Aprile 1947, dopo una lunghissima seduta notturna, conclusasi alle tre di notte, furono approvati gli articoli 29, 30 e 31 (vedi fondo capitolo), secondo una nuova proposta elaborata dal comitato di redazione alla luce del dibattito generale. La votazione che ne seguì fu una delle più delicate e di maggiore significato politico ed ideologico, effettuata a scrutinio segreto. Calamandrei proponeva di votare il primo comma dell’articolo 23 per divisione, votando prima la formula “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale” e poi una

seconda parte, “fondata sul matrimonio indissolubile”; Togliatti preoccupato del rischio che si sarebbe posto, si oppose alla proposta di Calamandrei, per il segretario comunista così di dava l’impressione di essere contro il matrimonio, cioè una famiglia che non sia regolata dal matrimonio, mentre per Calamandrei, la parola “indissolubile” non doveva essere inserita nella Costituzione, senza farne una questione di divorzio. (25)

Si inserisce, a sorpresa, la richiesta di voto a scrutinio segreto, presentata da esponenti della democrazia del Lavoro, socialdemocratici, repubblicani, a conferma del ruolo decisivo dei settori intransigenti dell’opposizione sul tema, contro l’iniziativa dei democratici cristiani. Il Presidente Terracini, ai sensi del regolamento che lo prevedeva, accoglieva la proposta delle forze laiche, socialiste e parte dei comunisti italiani. Il responso del voto risultava di stretta misura: 194 no contro 191, su 385 votanti, per la cancellazione della parola “indissolubile” dal testo definitivo dell’articolo 23, poi diventato 29 nel testo definitivo della Costituzione.

La seduta continuava nella procedura di approvazione degli articoli, introducendo all’art. 24 la tutela dei diritti dei figli “nati fuori dal matrimonio” compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima, ed un emendamento aggiuntivo proposto da Merlin, sanciva che “la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”. Così si risolveva quel conflitto tra l’interesse per la tutela della famiglia legittima e quello dei figli nati fuori dal matrimonio, ampiamente dibattuto nel corso della discussione generale. (26)

Articoli del Progetto di Costituzione	Articoli della Costituzione
<p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p>La famiglia è una società naturale: la Repubblica ne riconosce i diritti e ne assume la tutela per l’adempimento della sua missione e per la saldezza morale e la prosperità della nazione. La Repubblica assicura alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione, alla sua difesa ed al suo sviluppo, con speciale riguardo alle famiglie numerose.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29</p> <p>La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p>Il matrimonio è basato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La legge ne regola la condizione a fine di garantire l’indissolubilità del matrimonio e l’unità della famiglia</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30</p> <p>E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p>E’ dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di provata incapacità morale o economica la Repubblica cura che siano adempiuti tali compiti. I genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso quelli nati nel matrimonio. La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p>La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.</p>

che escluda inferiorità civili e sociali.  
 La Repubblica provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo ed istituendo gli organi necessari a tale scopo.

Fonte: L. CINATTI, Relazione al Convegno Internazionale: "Mutamenti della famiglia nei Paesi Occidentali" Bologna, 6/8 ottobre 1994.

Schema comparativo degli articoli elaborati in sede di Sottocommissione e quelli definiti dalla Assemblea Costituente. (27)

Articoli proposti dall'On. N. Iotti (P.C.I.) nella I sottocommissione	Articoli proposti dall'On. Corsanego (D.C.) nella I sottocommissione
<p style="text-align: center;">(Art.....)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo Stato riconosce e tutela la famiglia, quale fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e della Nazione.</li> <li>• Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ad ogni cittadino la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l'andamento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose.</li> </ul> <p style="text-align: center;">( Art .....)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza giuridica dei coniugi. Ambedue i coniugi hanno eguale diritto e dovere di alimentare, educare e istruire la prole e lo Stato vigilerà sull'adempimento di tale dovere.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">( Art . 1 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo Stato riconosce la famiglia come la unità naturale e fondamentale della società, con i suoi diritti originari inalienabili e imprescrittibili concernenti, la sua finalità e la sua difesa.</li> </ul> <p style="text-align: center;">( Art . 2 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo Stato riconosce il diritto della famiglia alla sua unità, garantendo l'indissolubilità del matrimonio, l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, e regolando l'esercizio della patria potestà.</li> </ul> <p style="text-align: center;">( Art . 3 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'educazione morale, intellettuale, fisica, sociale, è un diritto della famiglia. Lo Stato sorveglia e, occorrendo, integra l'adempimento di tale compito.</li> </ul> <p style="text-align: center;">( Art . 4 )</p>

<p style="text-align: center;">( Art .....)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai figli illegittimi sono garantite dalla legge le stesse condizioni giuridiche di quelli legittimi.</li> </ul> <p style="text-align: center;">( Art .....)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo Stato provvederà alla protezione morale e materiale della maternità, dell'infanzia e della gioventù e istituirà gli organismi necessari a tale scopo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo Stato provvede a un'adeguata protezione morale e materiale della maternità e dell'infanzia istituendo gli organismi adeguati e detta le norme per la efficace protezione dei figli illegittimi.</li> </ul> <p style="text-align: center;">( Art . 5 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ai meno abbienti la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l'adempimento degli oneri familiari soprattutto alle famiglie numerose.</li> </ul>
---	--

Fonte: L. CINATTI, Relazione al Convegno Internazionale: "Mutamenti della famiglia nei Paesi Occidentali", Bologna, 6/8 ottobre 1994

#### 4.5.6. Cenni di verifica dell'art. 29 dopo il 1948.

I lavori delle commissioni e le votazioni in Aula dell'Assemblea Costituente sul tema della Famiglia, come abbiamo visto, hanno finito per caratterizzare il clima politico nazionale anche dopo l'Assemblea medesima, possiamo anche dire, per tutto il tempo post-Costituente. Anche le politiche sociali imperniate sulla famiglia, hanno percorso mille diffidenze e conflitti nella parabola repubblicana, basta ricordare la vicenda del referendum del 1974 e successivamente quello dell'aborto, alla fine degli anni '70. Spesso la cultura giuridica, con l'azione della Corte Costituzionale è intervenuta per porre rimedio ai rilievi dell'istituzione famiglia, mediante sentenze occasionali. Proprio le sentenze della Corte, più che quella della politica e delle decisioni legislative, sono stati i percorsi possibili per l'attuazione dell'articolo 29 della Costituzione. Di grande rilievo, giuridico e politico, è stato il ruolo della Corte nel rimodellare il "diritto di famiglia" e per qualche giurista, come Carlo Esposito, ha individuato, nelle intenzioni di esponente della prima generazione di costituzionalisti del dopoguerra, a trasformare formalmente la famiglia, da società familiare a persona giuridica: "*..lo Stato e le autorità entro lo Stato avranno il dovere di non ledere il diritto di famiglia ed anzi di curarne le difese*" (28).

Mentre, Pietro Barcellona, in un saggio del 1967, afferma: "*l'interpretazione automatica degli artt. 2 e 29 giustificano la collocazione della famiglia fra le formazioni sociali la cui esistenza è costituzionalmente garantita, ma non permette di spostare il fondamento dell'Istituto familiare sul terreno del diritto naturale*". Su questa constatazione si pone il problema dell'inattuazione della Costituzione, già sollevato in precedenza, dal punto di vista delle formazioni sociali, ma che resta un capitolo e un argomento ancora da esplorare del tutto.

Qui si evidenziano le contraddizioni provocate nel corso dell'intricato dibattito dell'Assemblea costituente, caratterizzato dalla dinamica politica che è emersa sullo sfondo anche dei compromessi costituzionali. Ciò si evince dalle contraddizioni e dalle contrapposizioni interne dei riformisti, non tanto sulla questione di "indissolubilità" della famiglia, ma di fronte alla rigorosa declinazione del principio di "sussidiarietà"; esempio evidente è stato la divisione e la votazione finale, in sede costituente, coinvolgendo particolarmente il segretario politico del P.C.I., P. Togliatti, messo in crisi da un emendamento che Egli non avrebbe mai voluto. Comunque la difficoltà radicale nell'implementare una seria politica per la famiglia, la mancata impostazione di una politica sociale, nell'ambito di uno stato sociale coerente con le premesse poste nei primi articoli della Costituzione, il problema è ancora oggi tanto istituzionale quanto costituzionale nel senso pieno. Il problema dell'istituzione famiglia, sollevato più volte nel corso dei dibattiti giuridico e sociologico, ol-

tre che politico, sullo stato sociale di diritto, pone il problema della sua stessa ristrutturazione, che fra l'altro accomuna tutte le democrazie avanzate.

#### **4.6. La "Famiglia", negli anni della modernizzazione e la concezione confessionale cattolica dopo il 1948: il modello di Pio XII.**

Gli anni cinquanta sono stati descritti come gli "anni della ricostruzione", cominciano a farsi sentire alcuni benefici, ma bisogna aspettare quasi un decennio per il grande "boom economico". Si iniziano i primi rovesciamenti dei dati tradizionali: circa l'impiego della popolazione italiana nei diversi settori produttivi comincia a cambiare volto.

Nel 1951 circa il 42% lavora nell'agricoltura, (era il 49,4 nel 1936); il 32,1 % nell'industria (era il 27,3 % nel 1936) e il 25,7 % nel terziario (era il 23,3 % nel 1936). Alla fine del decennio i dati risultano notevolmente cambiati: il 29,1% lavora nel settore agricoltura, il 40,6% nell'industria e il 30,3% nel settore del terziario.(29)

A questi dati però bisogna aggiungere l'aumento delle migrazioni interne, provocando un processo di urbanizzazione senza precedenti nella storia d'Italia: i residenti nei comuni con meno di 20000 abitanti calano dal 58,7% del 1951 al 53% nel 1961; la spesa pubblica per la costruzione di case, nel 1951 (piano I.N.A.- Casa) aumenta vertiginosamente, nascono nuovi grandi quartieri a Bari (Cerignola), a Roma (viale Etiopia), a Milano (via Dessiè), a Firenze (l'Isolotto), ecc. Notevole sviluppo infrastrutturale con una espansione economica che porterà il Paese Italia allo storico "boom economico" degli anni sessanta.

Tutto questo, sul versante della vita e della realtà familiare, provocherà una vera rivoluzione: occupazione in notevole crescita, con aumento del lavoro femminile; svuotamento progressivo delle campagne; aumento di consumo di intrattenimenti di massa (cinema, radio, calcio, televisione, ecc.).

Queste trasformazioni caratterizzarono non solo lo Stato, ad azioni di programmazione e gestione del territorio, ma anche la Chiesa di rivolgersi a caratteristiche nuove del territorio e della famiglia che cambia abitudini e status sociale.

Pietro Scoppola in uno dei suoi scritti storici, parla di una fase nuova del Pontificato di Pio XII e di tutta la Chiesa: *"Si tratta di un mutamento che non può sfuggire ad una Chiesa insediata ovunque nel territorio italiano. Ci sono parrocchie che si svuotano, paesi dove rimangono solo donne e bambini, innumerevoli famiglie che si dividono per esigenze di lavoro, nuove e vistose ricchezze che appaiono ad antiche miserie che resistono tenacemente (...) La cultura tradizionale, entro la quale la Chiesa vive e si muove, favorisce ed ostacola la comprensione del nuovo? Il problema tradizione-modernità evoca numerosi di questi problema".* (30)

E' in questa situazione che Papa Pio XII, inizia il suo pontificato: sostituisce ai principi liberali ottocenteschi, una visione fondata sull'ordine voluto da Dio, con il centro proprio nella cellula familiare e nella persona umana, sia nelle forme private, la famiglia, che in quelle associate e politiche, come dice P. Scoppola. La politica di Pio XII, per una maggiore incisività, fa ricorso ai nuovi mezzi di comunicazione di massa come strumento di mobilitazione. Non di far lavorare solo l'Azione Cattolica, di inserirsi progressivamente nella società civile, di riempire la scuola e il tempo libero, bensì di entrare decisamente nei canali nuovi della comunicazione e fornire allo sviluppo sociale del Paese un indirizzo cattolico, guidando la vita della famiglia dal mattino alla sera in mezzo ai pericoli di un mondo nuovo. (31)

Tra i numerosi radiomessaggi pronunciati da Pio XII, molti erano dedicati ai molteplici aspetti della famiglia. La visione generale dell'istituto familiare del papa Pacelli deriva dal suo predecessore Pio XI. E' sua la prima grande Enciclica sulla famiglia in età contemporanea: "Casti Connu-



bii” del 31 dicembre 1930; dove il papa riprende S. Agostino per affermare il fine fondamentale della prole e il valore santo del matrimonio dato dal significato divino.

“Era un’idea di famiglia che privilegiava il significato religioso a discapito di quello antropologico, psicologico, sociale e sessuale, che sicuramente non sono elementi secondari nell’istituto familiare. Inoltre si proponeva un modello che non teneva conto delle profonde trasformazioni che l’istituto familiare aveva subito dalla fine dell’ottocento”(32). I punti più salienti dell’Enciclica furono quando Pio XI affronta il comportamento morale dei coniugi, contro l’infedeltà, il divorzio e l’aborto, ribadendo la natura divina del matrimonio e riservando alla donna, all’interno della società, il compito di essere solamente moglie e madre, unica garanzia di santità. Una sorte di riproposizione di valori tradizionali e il rifiuto completo del mondo moderno, ma c’era la scelta della famiglia come baluardo difensivo per i valori della cristianità.

Pio XII, non si discosta molto da queste indicazioni di Pio XI, ma usa forme diverse: numerosi messaggi, le allocuzioni, i discorsi, gli interventi rivolti ai coniugi, agli educatori, ai fidanzati, ai bambini, ai genitori, anche se non ha scritto nessuna Enciclica sull’argomento. Il parlare a categorie della società, l’affrontare la famiglia con un approccio di catechesi continua, filtrando e guidando la vita di ogni giorno in ogni suo aspetto, è stata la maggiore preoccupazione di Pio XII. Un approccio meno religioso e più attento agli interlocutori della società, non solo con discorsi radiofonici, bensì con udienze ai futuri coniugi, alle madri e a determinate categorie sociali. La piena consapevolezza di entrare negli angoli sociali più nascosti e meno penetrabili della vita che muta ogni giorno di più. Per Pio XII diviene centrale il problema dell’educazione: “alla madre spetta con cura e dolcezza l’educazione dei figli, al padre il governo e la responsabilità della casa, la scuola deve essere cattolica per formare il bambino che esce dalle mura domestiche”.

E’ proprio sul “focolare domestico” che Pio XII, si soffermano i suoi discorsi: “la vita di coppia si deve basare sulla grazia dei gesti quotidiani, sulla consonanza dei pensieri e degli affetti, sulla comprensione che accresce le virtù morali, la forza, la dolcezza, l’ardore e la pazienza, la franchezza”.

La famiglia cristiana di Pio XII si può sintetizzare in alcuni punti precisi: 1) Matrimonio indissolubile, 2) protezione della vita prima della nascita, 3) abitazione conveniente con numero di figli più alto possibile, 4) lavoro per il padre, 5) piena libertà dei genitori di educare i figli nella fede, 6) diritto dei genitori cattolici alla scuola cattolica, 7) condizioni di vita che evitino la possibilità di corruzione per i giovani. Sono tutti punti di un preciso decalogo: paure verso la contraccezione e l’aborto, attenzione alla politica della casa e dell’edilizia popolare, lo stato di disoccupazione o la perdita del posto di lavoro. Nel discorso alle “ostetriche” del 1951 Pio XII, tratta il tema emergente della contraccezione entrando su un piano etico che nessun altro papa aveva affrontato prima, e condannando con forza “ogni attentato dei coniugi nel compimento dell’atto coniugale e restringendo gli emergenti sistemi di “Ogino Knaus” a soli casi medici. (33) Papa Pio XII, infine non struttura nessun modello particolare di società, di luogo di confronto e di incontro che non sia stata la “parrocchia”, mentre i nuovi consumi di massa e i divertimenti invadano il paese.(34)

## NOTE

(1) Rossi, Le formazioni sociali nella Costituzione italiana, Padova 1990.

(2) T. Martines, Diritto Costituzionale, 1997, (762)

(3) T. Martines, Diritto Costituzionale, 1997, (764)

- (4) P. Rescigno, Formazioni sociali e terzi, in Quaderni del pluralismo, 1983, p. 8 ss.
- (5) Una tutela indiretta dell'istituto familiare, oltre la norma citata, si rinviene nell'art. 37, comma I, Costituzione, nella quale "le condizioni della donna devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione". (T. Martines, Diritto Costituzionale, 1997, da pag. 774 a 780).
- (6) Nella logica costituzionale, il lavoro a sua volta segue immediatamente la scuola, da non considerare che essa sia sistematicamente fortuita, ma fu proposta in Assemblea Costituente dall'On. Aldo Moro, motivata con l'esigenza di seguire passo passo la formazione della personalità del cittadino, dalla famiglia alla scuola al posto di lavoro.
- (7) Sul "pluralismo della scuola, v. BERLINGO", Promozione culturale e pluralismo scolastico, Milano 1983, p. 49 ss.
- (8) G.De Vergottini, in Diritto costituzionale, IV edizione, p. 318 e 319.
- (9) La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, Roma, Camera dei Deputati, 1976, vol. VIII. Citazioni a pp. 2106, 2107, 2109, 2111-13, 2121, 2334.
- (10) La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, Roma, Camera dei Deputati, citazione alle pp. 2106, 2107, 2109, 2111-13, 2121, 2334.
- (11) M. Angiolo, N. Spano, F. Terranova in "Cari bambini vi aspettiamo con gioia", Milano 1980, p. 62.
- (12) P. Togliatti, in "Per la difesa della famiglia italiana, Opere, Roma 1984, vol. IV, 534-537.
- (13) P. Togliatti, in "Per la difesa della famiglia italiana, Opere, Roma 1984, vol. V, p. 157.
- (14) P. Togliatti, in "Per la difesa della famiglia italiana, Opere, Roma 1984, vol. V, p. 161.
- (15) R. Montagnana, in "La famiglia, il divorzio, l'amore (nel pensiero delle donne comuniste), Roma, 1945, 2.
- (16) L. Cinatti, in "quando i comunisti mangiavano i bambini", la concezione comunista della famiglia nei lavori dell'Assemblea Costituente. Relazione eseguita dall'autore al convegno internazionale "Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali; Bologna 6/8 ottobre 1994.
- (17) La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, op. cit. vol. IV, 660/1.
- (18) La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, op. cit. vol. IV, 674.
- (19) La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, op. cit. vol. IV, 673
- (20) F. Bonini, in "La famiglia alla Costituente; relazione del Convegno internazionale: Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali. Bologna 6/8 ottobre 1994.
- (21) L. Cinatti, in "quando i comunisti mangiavano i bambini", la concezione comunista della famiglia nei lavori dell'Assemblea Costituente. Relazione eseguita dall'autore al convegno internazionale "Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali; Bologna 6/8 ottobre 1994.
- (22) Bonini, in "La famiglia alla Costituente; relazione del Convegno internazionale: Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali. Bologna 6/8 ottobre 1994.
- (23) Bonini, in "La famiglia alla Costituente; relazione del Convegno internazionale: Mutamenti della fami-

glia nei paesi occidentali. Bologna 6/8 ottobre 1994.

(24) Bonini, in “La famiglia alla Costituente; relazione del Convegno internazionale: Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali. Bologna 6/8 ottobre 1994.

(25) La Costituzione della Repubblica, cit., vol. II, p 1201.

(26) Bonini, in “La famiglia alla Costituente; relazione del Convegno internazionale: Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali. Bologna 6/8 ottobre 1994.

(27) L. Cintati, Convegno internazionale: “Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali”. Bologna 6/8 ottobre 1994.

(28) C. Esposito, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, in Studi in onore di Antonio Cicu, Milano, Giuffrè 1951, p.556-7. Fonte, F. Bovini, in “Mutamenti della famiglia nei Paesi occidentali”.

(29) Istituto Centrale di Statistica. Censimento generale della popolazione, vol. X, 1961.

(30) P. Scoppola, Chiesa e società negli anni della modernizzazione, in le Chiese di Pio XII, 1985

(31) F. Incasciato, in “la famiglia cristiana e ideologia cattolica negli anni ‘50”, Bologna 6/8 ottobre 1994.

(32) C. Dau Novelli, Famiglia e modernizzazione in Italia tra le due guerre 1994, p. 53-101.

(33) Discorso alle Ostetriche, 20 ottobre 1951, p. 15.

(34) F. Incasciato, in “la famiglia cristiana e ideologia cattolica negli anni ‘50”, Bologna 6/8 ottobre 1994.